



"DIVERSI DA CHI? APPHA"
Associazione di Promozione Sociale
Via Bozzotti 24 - 20096 Pioltello (MI)

E-mail: diversidachi_2012@libero.it

C.F. 83508930159

iscrizione Albo al n. 856 alla sezione F APS



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA

VERBALE RIUNIONE IN FORMA TELEMATICA E POSTALE DEL 11 LUGLIO 2020

Oggi, sabato 11 luglio 2020, alle ore 15.30 presso "La casa del volontariato" sede di Diversi da chi? APPHA in via Bozzotti, 24 - 20096 Pioltello (MI) si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci in forma telematica e postale come da indicazioni dell'art. 106 del Decreto Legge Cura Italia del 17/3/2020 in cui si vietano assembramenti per limitare i rischi di contagio da Covid-19.

L'assemblea Ordinaria è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio consuntivo 2019
- 2) Approvazione del Bilancio preventivo 2020

L'assemblea Straordinaria è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo Statuto

Son presenti fisicamente i seguenti Soci:

- 1 - Marco Picello (Presidente)
- 2 - Federica Gottifredi (Vice Presidente che funge da Segretario)
- 3 - Sara Collovà (Consigliere)

Sono presenti, in forma telematica o postale, i seguenti Soci:

ROSA RITA CHIODI
DOMENICO DISTEFANO
ADRIANA CHIODI
MARIA CHIODI
MARIA RITA ALBERTI
SILVIA BACCAN
MARIA GIUDITTA SCALVINI
DANIELA ANTONIAZZA
LUIGINA MARCHINI
NADIA LIVRAGHI
STEFANIA LANDRIANI
MIRIAM ARRIGONI
GIOVANNI DI FIORE
ROSARIA LAPENNA
MAURO MONTEVERDI
IVANO NOVA

A presiedere l'incontro è il Presidente Marco Picello che chiama come Segretario Federica Gottifredi che accetta.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 12.10.20 al n° 20345 3
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____

Il Funzionario
Davide De Luca
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



"DIVERSI DA CHI? APPHA"
Associazione di Promozione Sociale
Via Bozzotti 24 - 20096 Pioltello (MI)

E-mail: diversidachi_2012@libero.it
C.F. 83508930159
iscrizione Albo al n. 856 alla sezione F APS

Per l'Assemblea Ordinaria

1) Approvazione del Bilancio consuntivo 2019

Sulla scorta della documentazione inviata ai Soci per questa occasione i presenti esprimono soddisfazione per la partecipazione, sebbene in forma telematica o postale.
Dall'esame delle schede di votazione inviate e dei messaggi di posta elettronica pervenuti i risultati sono i seguenti:

Soci iscritti nel libro Soci : 39
Soci con diritto di voto: 25
Soci votanti: 19
Favorevoli : 19
Non favorevoli : 0
Astenuiti: 0

Il Bilancio Consuntivo 2019 viene approvato

BILANCIO FINANZIARIO 2019

Entrate Euro 4269,46 Uscite Euro 2394,10 Risultato Finanziario Euro 1875,36

BILANCIO ECONOMICO 2019

Ricavi Euro 1652,11 Costi Euro 2394,10 Risultato Finanziario Euro -741,99

2) Approvazione del Bilancio preventivo 2020

Dall'esame delle schede di votazione inviate e dei messaggi di posta elettronica pervenuti i risultati sono i seguenti:

Soci iscritti nel libro Soci : 39
Soci con diritto di voto: 25
Soci votanti: 19
Favorevoli : 18
Non favorevoli : 0
Astenuiti: 1

Il Bilancio preventivo 2020 viene approvato

BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020

Entrate Euro 2725,36 Uscite Euro 2208,51 Risultato Finanziario Euro 516,85

Per l'Assemblea Straordinaria

1) Approvazione variazione Statuto

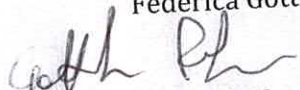
Dall'esame delle schede di votazione inviate e dei messaggi di posta elettronica pervenuti i risultati sono i seguenti:

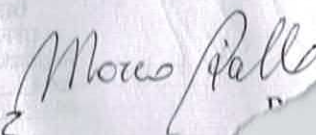
Soci iscritti nel libro Soci : 39
Soci con diritto di voto: 25
Soci votanti: 19
Favorevoli : 19
Non favorevoli : 0
Astenuiti: 0

Non essendoci ulteriori necessità l'Assemblea si chiude alle ore 16.35

Il Segretario
Federica Gottifredi

Il Presidente
Marco Picello


Pioltello, 11/07/2020


Atto esente da imposte di registro bollo ai sensi dell'ART. 82
Comma 3-5 del decreto legislativo n° 117 del 03/07/2017

STATUTO
DIVERSI DA CHI? APPHA
Associazione di Promozione Sociale (APS)



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "DIVERSI DA CHI? APPHA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pioltello (MI) Via Bozzotti, 24 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale può avvenire con semplice delibera dell'assemblea e non comporta la modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera in prevalenza nel territorio della Martesana e potrà istituire, assorbire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Mario Pallè

portano quotidianamente; Incrementare le capacità relazionali delle persone con disabilità, incentivando le capacità di vivere con maturità e pienezza la dimensione sociale; il mantenimento delle autonomie raggiunte, stimolando il desiderio di sperimentarsi.

- s) Realizzazione di laboratori, uscite sul territorio, corsi di formazione, percorsi di affiancamento alla genitorialità, collaborazione con le figure di riferimento all'interno degli istituti scolastici frequentati da utenti e soci al fine di creare un progetto comune che porti al raggiungimento della loro autonomia, offrire un servizio di orientamento riguardo alle possibilità presenti sul territorio
- t) Organizzare soggiorni estivi e invernali, esperimenti di convivenza guidata.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche, sia le associazioni di fatto, scuole, enti, o enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne delibera l'esito con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, nella prima Assemblea utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Ci sono 4 categorie di soci:

- Socio Fondatore

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Socio Ordinario

Sono Soci Ordinari persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

- Socio Onorario

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Socio Sostenitore

Sono Soci Sostenitori tutte le Persone giuridiche, Enti, Scuole, Associazioni, ecc., che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per tutte queste categorie di socio, il Consiglio Direttivo delibererà la quota da versare.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35 comma 2).

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e se di maggiore età di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi su decisione del Consiglio Direttivo:

- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale.
- Recesso: ogni socio può recedere dall'associazione, senza oneri, in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- Presidente;
- Proviviri (qualora l'assemblea lo ritenga opportuno)
- Organo di controllo (qualora si raggiungessero i requisiti di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017);
- Organo di revisione (qualora si raggiungessero i requisiti di cui all'art. 31 del Dlgs 117/2017).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 34 del Dlgs 117/2017.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. E' convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e - mail, messaggio telefonico, raccomandata, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci previo richiesta scritta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo) Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15 incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti e:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione.
- L'assunzione eventuale di personale dipendente;
- Stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
- Demandare ad uno o più consiglieri o a Soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

- Preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione o in mancanza di questi tra i soci più attivi. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma o messaggio telefonico. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente:

- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirli allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
- potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- Predispone le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
- Individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 11

(Probiviri)

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le Associazioni, gli Enti, le scuole, le università e tutti quei soggetti impegnati in attività sulla disabilità, promuovono interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Inclusione scolastica, combattendo l'abbandono e la dispersione scolastica, ponendo attenzione ai bambini di strada, diversamente abili, con disturbi dell'apprendimento o psichici. Prevenzione primaria attraverso l'implementazione di sperimentazioni pedagogiche.
- b) Favorire la nascita di una rete di collegamento tra le Associazioni, Enti, scuole, e altri soggetti impegnati sul tema della disabilità, pari opportunità, diritti di cittadinanza nei diversi settori di attività civile e sociale (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza allo sport).
- c) Promuovere l'elaborazione di strategie di prevenzione dell'abbattimento di barriere architettoniche nel territorio e di rispetto dei valori umani.
- d) Pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di "DIVERSI DA CHI? APPHA APS".
- e) Organizzare e promuovere corsi di formazione per insegnanti, studenti, pubblici dipendenti, amministratori locali, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura e rispetto dei diritti umani, della disabilità, della solidarietà, della non violenza e della tutela dell'ambiente.
- f) La promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei soci e di tutti i cittadini.
- g) L'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- h) Organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi.
- i) Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura e rispetto dei diritti umani.
- j) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi sociali.
- k) Predispone e fornire, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei proponenti aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale.
- l) La promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- m) La promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e lavorativo, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.
- n) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private.
- o) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, prodotti, attrezzature di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.
- p) Partecipare a bandi, stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici sia nazionali che europei ed anche con enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- q) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- r) Promuovere l'autonomia lavorativa e abitativa delle persone con disabilità intellettiva; l'integrazione e la sensibilizzazione sociale di questi ultimi; Sensibilizzare le persone con disabilità nei confronti delle realtà in cui vivono e con le quali si rap-



rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Il volontario può essere un socio o un non socio.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti e le modalità previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei lavoratori dipendenti.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale di finalità similari, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

